

IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE

Il giorno 1° dicembre 2008, presso la Direzione Generale della Società in Milano,

T R A

La EQUITALIA ESATRI S.p.A.

E

Le ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI
DIRCREDITO - FD, FABI, FALCRI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SILCEA, SNALEC, UGL e
UILCA

PREMESSO CHE

- A)** Le OO.SS. di Equitalia Esatri hanno presentato in data 10 marzo 2008 la Piattaforma per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale 7.6.1994 (come modificato/integrato dall'Accordo di Rinnovo 21.3.1998 e da successivi accordi aziendali);
- B)** le Parti hanno condotto, successivamente alla stipula in data 9.4.2008 dell'Accordo di Rinnovo del CCNL Ascotributi 4.11.2005 per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali del comparto della riscossione dei tributi, una complessa e prolungata trattativa su tutti gli istituti oggetto della citata Piattaforma, con l'obiettivo anche di pervenire in sede di rinnovo del C.I.A. ad uniformare il trattamento economico e normativo per tutto il personale della Società anche con riguardo agli istituti per i quali gli Accordi del 15.11.2007 e del 3.4.2008 relativi alla fusione per incorporazione in Equitalia Esatri rispettivamente di Equitalia Bergamo e di Equitalia Como, Lecco e Sondrio avevano previsto il temporaneo mantenimento ai dipendenti delle Società incorporate delle rispettive previgenti normative aziendali;

SI E' RAGGIUNTA LA SEGUENTE IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL
CONTRATTO INTEGRATIVO AZIENDALE 7 GIUGNO 1994 (come modificato/integrato
dall'Accordo di Rinnovo 21.3.1998 e da successivi accordi aziendali);

Art. 1 - TICKET PASTO

Il valore del buono pasto giornaliero, corrisposto secondo i criteri aziendali in atto, viene elevato ad € 6,16= a far tempo dal 1° gennaio 2009 e ad € 6,50 a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Art. 2 - INDENNITA' CHILOMETRICA

- A.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'indennità chilometrica spettante a tutto il personale della Società al quale, per ragioni di servizio, venga richiesto dall'Azienda l'utilizzo dell'automezzo di proprietà verrà corrisposta nella misura unica di € 0,44 a chilometro - comprensiva delle maggiorazioni previste dall'art. 34, penultimo comma, del vigente C.I.A.

SILCEA
[Signature]

UGL
[Signature]

FIBA CISL
[Signature]

DIRCREDITO
[Signature]

FABI
[Signature]

FISAC/CGIL
[Signature]

SNALEC
[Signature]

UILCA
[Signature]

- B.** Le Parti si incontreranno annualmente entro il mese di novembre per valutare congiuntamente, in base alla revisione annuale del fringe benefit quantificato dalle tabelle ACI con riguardo a due vetture tipo (una a benzina e una a gasolio), l'eventuale necessità di adeguare l'importo di cui alla lett. A.
- C.** l'art. 34, comma 10°, del vigente C.I.A. è così sostituito: " a far tempo dal 1° gennaio 2009 al personale al quale l'Azienda richiede - ai fini dello svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Riscossione o delle mansioni di messo notificatore - l'utilizzo dell'automezzo di proprietà compete un rimborso spese forfetariamente determinato, per ogni giornata di effettiva adibizione, fissato in € 3,20=. Il predetto rimborso spese forfetario verrà riconosciuto, con pari decorrenza, anche ai Coordinatori e agli addetti delle Aree Commerciali del Servizio Fiscalità Locale che formalizzino la disponibilità all'utilizzo in via continuativa del proprio autoveicolo entro il 31 dicembre 2008 ovvero entro quindici giorni dalla assegnazione alle Aree Commerciali medesime se successiva. L'eventuale revoca di tale disponibilità potrà essere esercitata solo dopo che sia trascorso almeno un anno dalla formalizzazione della stessa ed avrà effetto dal primo giorno del mese successivo, con contestuale decadenza dal diritto al rimborso spese forfetario di € 3,20=".

Art. 3 – INDENNITA' DI RISCHIO

- A.** A far tempo dal 1° gennaio 2009 gli importi giornalieri dell'indennità di rischio, corrisposti secondo i criteri aziendali in atto, vengono elevati ad € 6,50 per gli operatori di sportello (cassieri) ed a € 3,50 per gli Ufficiali di Riscossione;
- B.** A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'ultimo capoverso della lett. d) della tabella n. 9 allegata al vigente C.I.A. è così modificato: "L'importo massimo annualmente liquidabile per indennità di rischio non potrà comunque superare 250 quote giornaliere per l'anno 2009 e 260 quote giornaliere per il biennio 2010-2011 dell'indennità prevista per il cassiere allo sportello"

Art. 4 – INDENNITA' DI RAPPRESENTANZA

- A.** A far tempo dal 1° gennaio 2009 ai dipendenti della 3^a Area Professionale che, in forza di apposita subdelega da parte di Quadri Direttivi muniti della delega di cui all'art. 41 D.Lgs. 112/1999, partecipino ad udienze presso i Tribunali verrà corrisposta una "Indennità di rappresentanza" pari ad € 10,00 per ogni giornata di effettivo svolgimento della predetta mansione, con un massimo di € 120,00= al mese;
- B.** L'indennità di cui alla lett. A. non è cumulabile con l'indennità giornaliera prevista per l'effettivo svolgimento delle funzioni di Ufficiale di Riscossione;
- C.** Al personale inquadrato nei primi tre livelli retributivi della 3^a Area Professionale che nel corso dell'anno di riferimento (ad iniziare dal 2009) abbia presenziato alle udienze in forza della subdelega di cui sopra per almeno 100 giornate verrà riconosciuto, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, l'inquadramento al livello retributivo immediatamente superiore;
- D.** Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2009 per una verifica congiunta circa le modalità operative dell'utilizzo di personale della 3^a Area Professionale per la partecipazione alle udienze ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 112/1999.

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS. raccomandano all'Azienda di tenere in particolare considerazione le posizioni dei lavoratori inquadrati nei primi tre livelli retributivi della 3^a Area Professionale che presso le Dipendenze diverse dalla Sede di Milano presenzino alle udienze in forza della subdelega per un numero annuo di giornate inferiore a 100.

SILVIA
 UGL
 FIBRA - CIEL
 FALCARI DIREZIONE
 VILLA

FABI
 FSAC/241L
 Sottili
 Liguori

2
 M...
 ...

ART. 5 - SOLIDARIETA'

- A. Il contributo "di solidarietà" riconosciuto ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato per ciascun figlio o per il coniuge a carico disabile ai sensi della Legge 104/1992 viene elevato ad € 4.500 a far tempo dall'anno 2009;
- B. l'Azienda riconoscerà, a partire dall'anno 2009 (prima erogazione a gennaio 2010), ai dipendenti inquadrati nelle Aree Professionali con famiglia monoreddito - intendendosi per tale il nucleo familiare in cui tutti i componenti siano fiscalmente a carico del dipendente (anche al 50% nel caso di genitore separato con coaffidamento del figlio con l'altro genitore) - un contributo annuo di € 210,00 per ciascun figlio fino al compimento del 18° anno (o del 26° anno se studente universitario).

DICHIARAZIONE DELL'AZIENDA.

L'Azienda si impegna nel rispetto delle procedure definite a livello normativo e di regolamentazione del Gruppo Equitalia, a tenere in particolare considerazione per eventuali future assunzioni, il coniuge o i figli a carico di dipendenti deceduti a causa di infortunio sul lavoro (anche dovuto ad evento criminoso).

RACCOMANDAZIONE DELLE OO.SS.

Le OO.SS raccomandano all'Azienda di tenere altresì in particolare considerazione per eventuali future assunzioni, il coniuge o i figli a carico di dipendenti deceduti in costanza di servizio per cause diverse dall'infortunio sul lavoro.

Art. 6 - PROVVIDENZE PER FIGLI STUDENTI

A far tempo dall'anno scolastico/accademico 2008/2009 l'Azienda erogherà le provvidenze per figli studenti nei seguenti importi, integralmente sostitutivi di quelli stabiliti dall'art. 59 del CCNL 4.11.2005 (ad eccezione delle maggiorazioni previste per gli studenti delle scuole medie superiori od universitari che frequentino fuori sede per mancanza di scuola o università del tipo prescelto nel luogo di residenza della famiglia):

- scuola elementare: € 125,00 per ogni anno con promozione;
- scuola media inferiore: € 270,00 per ogni anno con promozione;
- scuola media superiore: € 390,00 per ogni anno con promozione;
- università: € 590,00 per ogni anno accademico conclusosi con l'acquisizione di almeno 40 crediti formativi (ovvero con il superamento di almeno il 50% + 1 di tutti gli esami previsti dal piano studi fino all'anno stesso per gli studenti iscritti a corsi universitari strutturati secondo il vecchio ordinamento), nel limite massimo del numero di anni previsto per il corso prescelto.

Le provvidenze di cui sopra non sono compatibili con eventuali altre forme di concorso spese o borse di studio, ad eccezione dei contributi erogati da Enti pubblici.

Art. 7 - AGEVOLAZIONI PER DIPENDENTI STUDENTI

- A. a far tempo dal 1° gennaio 2009 l'Azienda riconoscerà ai lavoratori iscritti a scuole medie superiori i seguenti permessi retribuiti, in aggiunta ai permessi già riconosciuti dalla normativa di legge e dall'art. 58 del CCNL 4.11.2005:

- n. 2 giorni per esame di diploma;

SUCSA
[Signature]

UGL
[Signature]

Fiba Cisa
[Signature]

FMI CRI
[Signature]

FABI
[Signature]

[Signature]

SINIEC
[Signature]

VILLA
FISAC/CGIL DIFENDITO
[Signature]

formativo di qualificazione di personale appartenente rispettivamente al 3° livello ovvero ai primi due livelli della 2ª Area Professionale.

Art. 10 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- A. L'Azienda si impegna a versare dal 1° gennaio 2010 una contribuzione nella misura dell'1% della retribuzione del dipendente utile ai fini del trattamento di fine rapporto ad una forma di previdenza complementare da definire d'intesa tra le Parti firmatarie della presente Ipotesi di Accordo, ad esito di apposito confronto in argomento da avviarsi entro il 30 giugno 2009. Il predetto confronto dovrà svilupparsi in conformità ad eventuali disposizioni in materia di previdenza complementare per il comparto della riscossione tributi che dovessero nel frattempo essere concordate tra Equitalia e le Segreterie Nazionali delle OO.SS. La predetta contribuzione aziendale verrà elevata alla percentuale del 2% della retribuzione del dipendente utile ai fini del T.F.R. a far tempo dal 1° gennaio 2011.
- B. La contribuzione di cui alla lettera A.:
- verrà versata a favore dei soli dipendenti di Equitalia Esatri che non siano già iscritti alla data del 31 dicembre 2009 ad altra forma di previdenza complementare per la quale l'Azienda provveda già al versamento di un contributo;
 - è da intendersi aggiuntiva alla contribuzione di legge che l'Azienda versa tempo per tempo al Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti firmatarie della presente Ipotesi di Accordo si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall'eventuale riforma del Fondo di Previdenza Lavoratori Esattoriali - di cui alla Legge 377/1958 - al fine di una valutazione congiunta circa gli effetti di tale riforma sulla Previdenza Complementare aziendale.

Art. 11 – PART-TIME

- A. Le richieste di trasformazione di rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale presentate dai dipendenti titolari dei permessi di cui alla Legge 104/92 non sono computate, a far tempo dalla graduatoria da formare al 31 dicembre 2008, nel limite massimo previsto per l'accoglimento delle richieste medesime (22% del personale delle Aree Professionali e dei Quadri Direttivi in servizio a tempo pieno);
- B. Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 marzo 2009 per una verifica complessiva della normativa aziendale in tema di rapporto di lavoro a tempo parziale, finalizzata ad una possibile rivisitazione della stessa, tenuto conto della situazione degli organici e della rete sportellare (con particolare riferimento agli orari di sportello), nell'ottica di contemperare le esigenze personali e familiari dei lavoratori e delle lavoratrici con le esigenze organizzative dell'Azienda.

Art. 12 – INDENNITA' PER UFFICIALI DI RISCOSSIONE E MESSI NOTIFICATORI

- A. Viene istituito il "Comitato Ufficiali di Riscossione", composto pariteticamente da rappresentanti dell'Azienda e da rappresentanti del personale designati uno da ciascuna delle OO.SS. firmatarie della presente Ipotesi di Accordo, al quale è demandato il compito di valutare eventuali problematiche operative correlate all'espletamento delle attività di competenza, anche in relazione a possibili future scelte aziendali e/o di Gruppo che comportino rivisitazioni organizzative di tali attività. Il predetto Comitato si riunirà con cadenza almeno annuale, su richiesta di una delle Parti.
- B. L'Azienda si impegna a fornire entro il 31 gennaio 2009 a tutti gli Ufficiali di Riscossione nominati in via continuativa idonea borsa porta documenti e a comunicare al citato Comitato entro la predetta data le determinazioni assunte in merito a possibili

Massi
...
...

ISAC/CGIL
...
...

SINDAC
...

UGL
...
...

FIRBI
...
...
...

SILESA
...
...

FIR-Ciuf
...
...

FDL CRI
...
...

- **permessi per adozione: n. 2 giorni** fruibili - anche non consecutivamente ed in mezza giornate (2 mattine e 2 pomeriggi) - da uno dei genitori entro trenta giorni dall'effettivo ingresso del figlio nella famiglia di adozione (intendendosi come tale, in caso di adozione internazionale, la data di rientro in Italia della famiglia con il figlio adottivo);
- **permessi per inserimento figlio c/o asili nido o scuole materne: n. 2 giorni** fruibili - anche in unità orarie, con il limite minimo di un'ora, ripartibili su un massimo di cinque giornate anche non consecutive - da uno dei genitori durante il periodo di inserimento richiesto dalla struttura scolastica;
- **permessi per lutto** (utilizzabili solo se siano già stati fruiti i 3 giorni all'anno di permesso retribuito previsti dal Decreto Ministeriale n. 278/2000):
 - **1 giorno per suoceri, genero, nuora, cognati, nonni, zii e nipoti;**
 - **3 giorni per coniuge, figli, genitori, fratelli e sorelle.**
- **permessi per assistenza in caso di ricovero ospedaliero** (utilizzabili solo se siano già stati fruiti i 3 giorni all'anno di permesso retribuito previsti dal Decreto Ministeriale n. 278/2000 ovvero se il singolo ricovero non rientri tra le casistiche previste dal citato Decreto):
 - **1 giorno per ricovero di figlio di età inferiore ai 14 anni;**
 - **1 giorno per ricovero urgente del coniuge, dei familiari conviventi e dei parenti di 1° grado;**
 - **1 giorno per ricovero per intervento chirurgico riguardante il coniuge, i familiari conviventi, i parenti di 1° grado, i fratelli e le sorelle;**
- **permessi aggiuntivi per i dipendenti già fruitori dei permessi di cui all'art. 33, comma 3°, Legge 104/1992 per assistenza ai figli: n. 4 giorni all'anno** fruibili per giornate intere, anche non consecutive;
- **permessi per visite mediche e/o accertamenti diagnostici** (fruibili dal solo personale delle Aree Professionali e purché la dotazione annua di banca delle ore e/o di riduzione di orario ex artt. 28 e 99 CCNL 4.11.2005 sia già stata fruita):
 - **7 ore e 30 minuti all'anno per i dipendenti a full-time;**
 - **5 ore all'anno per i dipendenti a part-time.**

UGL
Sicilia
L. 12/11/2005

NOTA A VERBALE

L'Azienda preciserà con apposita Nota di Servizio le modalità di fruizione da parte del personale con rapporto di lavoro part-time dei permessi di cui al presente articolo.

FIBA - via
Lombardi
Tedesco
15/11/2005

Art. 15 – **PERMESSI NON RETRIBUITI**

I permessi non retribuiti previsti dall'art. 26 del vigente C.I.A. a far tempo dall'anno 2009, possono essere concessi dall'Azienda, per le motivazioni e con i criteri già in essere, per un **massimo di 25 giorni lavorativi all'anno.**

FALORI
M. P. P. P.
Stella

Art. 16 – **PERMESSI PER EX FESTIVITA'**

I permessi per ex festività di cui all'art. 53 del CCNL 04/11/2005 a far tempo dall'anno 2009 potranno essere fruiti anche in unità orarie, nel limite minimo di un'ora.

FHBI
Lombardi
Stella

Art. 17 – **BANCA DELLE ORE**

Le Parti concordano, ad integrazione della vigente normativa nazionale ed aziendale in materia, che a decorrere dal 1° gennaio 2009 il recupero delle prestazioni aggiuntive

M. P. P. P.
FISAC/Cgil
SINDAC
UNICS
DIREZIONE
Stella

confluente nella Banca delle ore andrà effettuato per un **periodo minimo di almeno 15 minuti**.

Art. 18 – RELAZIONI SINDACALI

Le Parti firmatarie della presente Ipotesi di Accordo si impegnano a:

- confrontarsi circa eventuali significativi mutamenti degli attuali assetti organizzativi, al fine di una verifica delle possibili ricadute di tali mutamenti sul personale;
- incontrarsi all'atto dell'eventuale introduzione in azienda di nuove figure professionali per le conseguenti valutazioni;
- confrontarsi sulle tematiche relative alla fiscalità locale, su richiesta di una delle Parti, in presenza di eventuali criticità relative al predetto settore di attività;
- incontrarsi annualmente dopo l'approvazione del bilancio di esercizio, di cui verrà consegnata previamente copia alle OO.SS., per l'illustrazione da parte aziendale dell'andamento economico della Società;
- incontrarsi entro il 27 febbraio 2009 per un confronto relativo ad eventuali problematiche rivenienti dal nuovo sistema informativo del personale, con particolare riguardo alle missioni;
- confrontarsi entro il 30 giugno 2009 sulla materia delle agibilità sindacali;
- confrontarsi entro il 30 giugno 2009 in relazione alla tematica delle agibilità dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

UICA
SUCISA
UCL
Azzurri
Nottola
Pari Co.
[Signature]

Art. 19 – TRASFERIMENTI

Nel dare corso ai trasferimenti presso le diverse unità produttive, l'Azienda terrà conto, in primo luogo, della disponibilità espressa dai dipendenti. Resta comunque inteso che l'Azienda, compatibilmente con le proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, terrà nella massima considerazione, ai fini delle relative modalità di trasferimento, eventuali comprovate situazioni di gravi difficoltà familiari e personali, ferme restando le tutele previste dalle vigenti disposizioni di legge e dal C.C.N.L. di settore.

Fiba-Cieli
Lissoni
Tedesco
Frammi
Mondini
[Signature]

Per i trasferimenti oltre i 75 Km ovvero al di fuori della Regione Lombardia disposti nei confronti del personale appartenente alle Aree Professionali sarà necessario il preventivo consenso dell'interessato. Quanto invece al personale appartenente ai Quadri Direttivi, il trasferimento oltre l'indicato limite dei 75 Km ovvero al di fuori della Regione Lombardia dovrà essere connesso allo sviluppo di percorsi professionali, in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali.

FALCRI
Alfano
Stella
[Signature]

In caso di trasferimento disposto ad iniziativa della Società e comportante un maggior disagio - ad esclusione di eventuali chiusure di unità operative -, continueranno a trovare applicazione le disposizioni di cui al C.I.A. 7/6/94 (non modificato dall'Accordo di Rinnovo 21/3/1998).

FHBI
[Signature]

Art. 20 – SERVIZIO MENSA

L'Azienda si impegna ad attivarsi, per quanto possibile, per il mantenimento delle convenzioni per il servizio mensa in essere alla data odierna, nonché per verificare la possibilità di stipulare nuove convenzioni per detto servizio.

Di Roberto
[Signature]

[Signature]

SNACE
Lissoni
Fisc/CGIL
[Signature]

UICCA
Alfa
[Signature]

ART. 23 - ORARIO DI LAVORO

Ferme restando le previsioni attualmente in essere relativamente all'orario di lavoro, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di accogliere, compatibilmente con le esigenze di servizio, le richieste di posticipo dell'orario di entrata per un massimo di 60 minuti - con correlato spostamento in avanti dell'orario di uscita - ovvero di riduzione di 30 minuti dell'intervallo meridiano - con conseguente posticipo dell'orario di uscita -, anche in presenza di uno solo dei seguenti requisiti:

- 1) Distanza dal luogo di residenza/domicilio dell'interessato alla sede di lavoro superiore a 50 km;
- 2) Utilizzo di mezzi pubblici di trasporto per un tempo complessivamente superiore ad un'ora;
- 3) Orari di partenza dei suddetti mezzi pubblici che rendono estremamente disagiata il raggiungimento della nuova sede di lavoro entro le ore 8.45.

UCL SICSA
 Lizzani, Pirelli, ...

ART. 24 - ORARIO DI SPORTELLO

Le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 27 febbraio 2009 circa la tematica inerente l'orario di apertura degli sportelli, al fine di pervenire a possibili soluzioni condivise in argomento.

Art. 25 - PREVIDENZA IN CASO DI MORTE A CAUSA DI MALATTIA

L'Azienda si impegna a garantire per l'anno 2009, ai soli dipendenti di Equitalia Esatri che non siano già coperti alla data del 31 dicembre 2008 da apposita polizza assicurativa aziendale, una copertura assicurativa in caso di morte.

Tale polizza garantirà, in caso di sinistro verificatosi in costanza di servizio, l'erogazione agli aventi diritto di un capitale pari a € 60.000.

Fiba - Cici
 ...

Art. 26 - ATTUAZIONE DEI DEMANDI DI CUI AGLI ACCORDI 15.11.2007 E 3.4.2008

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione della presente Ipotesi di Accordo sono stati attuati tutti i demandi previsti negli Accordi del 15 novembre 2007 e del 3 aprile 2008 relativi all'incorporazione in Equitalia Esatri rispettivamente di Equitalia Bergamo e di Equitalia Como, Lecco e Sondrio e che di conseguenza a far tempo dal 1° gennaio 2009 (ovvero dall'anno scolastico/accademico 2008/2009 per le provvidenze per figli studenti) le previgenti normative aziendali mantenute in via temporanea ai dipendenti delle Società incorporate saranno integralmente sostituite dalla contrattazione integrativa aziendale di Equitalia Esatri.

FSL CR
 ...

Art. 27 - TESTO COORDINATO DEL C.I.A.

A. Le Parti stipulanti si impegnano a definire entro il 30 aprile 2009 il testo coordinato del Contratto Integrativo Aziendale di Equitalia Esatri, che si ispirerà a criteri di

FFBI
 ...

U. Lizzani

Fisc/GIL
 ...

UCLA
 ...

razionalizzazione e di attualizzazione delle disposizioni del vigente C.I.A. non modificate dal presente Accordo di rinnovo;

- B. Il predetto testo coordinato del Contratto Integrativo Aziendale avrà durata fino al 31 dicembre 2011 e troverà applicazione per i Quadri Direttivi ed il personale delle Aree Professionali, nonché, compatibilmente con la specialità del relativo rapporto di lavoro e la disciplina tempo per tempo vigente a livello nazionale, per i Dirigenti della Società .

EQUITALIA ESATRI SpA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Le Organizzazioni Sindacali Aziendali

DIRCREDITO - FD

FABI

FALCRI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL

SILCEA

SNALEC

UGL

UILCA

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]